**Ministero dell'Interno**
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione
AOO: **RMPAC1**
Prot.: **0007569** del **12/09/2012**
uor: **400/C/IIdiv**
Fasc: **10.2.146**

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

400/C/2012/ Roma,

OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109. Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p. c..

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e Asilo
ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
ROMA

AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE POLIZIA
DI FRONTIERA LORO SEDI

Il 15 settembre p. v. iniziano a decorrere i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione degli stranieri irregolarmente occupati, secondo le modalità indicate nell'apposito decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e per l'Economia e Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre scorso.

Facendo seguito alle indicazioni già fornite con circolare, prot. 400/A/2012/10.2.146 del 27 luglio 2012, di questa Direzione Centrale, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti operativi di competenza degli Uffici Immigrazione, nell'ambito della procedura in parola.

In primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che il regime transitorio introdotto all'art. 5 del decreto legislativo in oggetto è rivolto ai datori di lavoro italiani, comunitari, stranieri titolari di un permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o stranieri titolari di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n.30/2007, che

impiegano "irregolarmente" alle proprie dipendenze lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Di conseguenza, la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente dalla data sopra indicata, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato, quali ad es. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 31 del Testo unico immigrazione.

In particolare, codeste Questure provvederanno a verificare l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 3, dell'art.5, del d.lgs. n.109/2012, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, di cui al comma 13, del medesimo articolo.

A tal fine, codeste Questure accerteranno per il datore di lavoro l'eventuale presenza delle sentenze di condanna riportate, negli ultimi cinque anni, per le ipotesi di reato specificatamente individuate nel comma 3 dell'art.5, del d.lgs. n.109/2012, e per il lavoratore straniero di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, o di decreti di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 1, e comma 2. lett. c) del T. U. I. e dell'art. 3 del decreto legge n.144/2005, o che risultino segnalati ex art. 96 nel Sistema Informatico Schengen, esprimendo all'esito delle verifiche un unico parere, che sarà trasmesso allo Sportello Unico per i seguiti di competenza.

Nello specifico, si evidenzia che i motivi di esclusione alla procedura riguardanti i lavoratori stranieri sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172, del 2 luglio 2012, in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.

L'eventuale sussistenza di condanna per reati inquadrabili nella citata disposizione processuale penale non determina alcun automatismo ostativo, non essendo da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità, ma deve essere valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti "una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza per lo Stato o per uno degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne".

Sul punto, si richiama l'attenzione sulla necessità di esplicitare compiutamente le ragioni che fanno ritenere perdurante la pericolosità sociale, attenendosi ai ben noti criteri di oggettività, concretezza (gravità del reato, allarme sociale procurato, comportamento successivo) ed attualità (tempo decorso dalla commissione del reato), in modo da consentire allo Sportello Unico, titolare del procedimento, una congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di rigetto.

Appare, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione di codeste Questure sulla necessità di provvedere a fornire allo Sportello Unico tutte le informazioni eventualmente in possesso agli atti di ufficio relative alla verifica sulle cause di esclusione di cui al comma 4, dell'art.5, del decreto legislativo in oggetto, e in relazione alla sussistenza del requisito della presenza dello straniero al 31 dicembre 2011, di competenza, rispettivamente, della Direzione Territoriale del Lavoro e dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Soffermandoci sulla trattazione delle pratiche, si pone in rilievo che al fine di semplificare e velocizzare le verifiche delle singole posizioni individuali, il personale degli Uffici Immigrazione potrà avvalersi dei sistemi informatici in uso, che sono stati implementati di una apposita funzionalità all'uopo predisposta al fine di semplificare le procedure di interrogazione nella banca dati SDI, e, contestualmente, anche al Sistema Informatico Schengen, per quanto riguarda gli stranieri inammissibili, secondo la scheda tecnica che verrà trasmessa allegata alla presente in formato elettronico.

Nel caso in cui la procedura di emersione si sia conclusa con esito positivo, al lavoratore straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro.

Sarà cura di codeste Questure provvedere alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione. A tal fine, si pone in rilievo che non sono necessari atti formali di revoca del provvedimento adottato, trattandosi di effetto derivante direttamente dalla legge ex art. 5, comma 11, decreto legislativo n.109/2012.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la procedura operativa da utilizzare per la revoca dei provvedimenti inseriti allo SDI prevede, da parte della Questura competente al rilascio del titolo di soggiorno, l'inserimento nella banca dati SDI della parola chiave "INVRE", al fine di invalidare l'effetto della segnalazione di espulsione. Detto codice dovrà essere utilizzato anche per i provvedimenti connessi all'espulsione o respingimento, quali l'ordine del Questore e/o l'eventuale trattenimento in un CIE. In quest'ultimo caso, pertanto, la dismissione dal CIE sarà descritta con il codice "TRATT INVRE" e non TRATT TERM".

Tali operazioni saranno effettuate direttamente dalla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno anche nel caso in cui l'espulsione sia stata inserita allo SDI da altre Questure. Ugualmente si procederà per quanto concerne la segnalazione inserita al SIS, ai sensi dell'art. 96 della Conv. Schengen.

E' utile segnalare che i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all'esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stipulare l'accordo di integrazione, di cui al D.P.R. 179/2011, essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il 1° ingresso in Italia a partire dal 10 marzo 2012. Per converso, gli stessi sono tenuti al versamento del contributo economico di cui all'art. 5, comma 2 ter, del T.U.I.,

secondo le istruzioni impartite con la Circolare n. 400/Segr./5/2012, del 27 gennaio 2012, e relativi seguiti.

L'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge comporterà l'emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, titolare del procedimento amministrativo.

Lo stato della istanza potrà essere visualizzato accedendo al sistema informatico SUI mediante l'utilizzazione delle credenziali già in possesso di codesti uffici. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione provvederà ad implementare il sistema con una funzione che consentirà la stampa dell'eventuale provvedimento di rifiuto al fine di agevolare le procedure di notifica all'interessato.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del comma 10, del citato art. 5, nei confronti del datore di lavoro non sono previste conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l'esito negativo della procedura sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta.

Per quanto concerne i lavoratori stranieri, il venire meno degli effetti sospensivi, di cui al comma 6, dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto, comporterà l'attivazione delle procedure per l'eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione, secondo le indicazione diramate con la circolare n. 400/A/ 2011/10.2.5., del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Al fine di agevolare l'attività di controllo del territorio, si fa presente che gli stranieri coinvolti nelle procedure di emersione di cui trattasi saranno muniti, a cura del datore di lavoro, di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione nei suoi confronti, con indicazione della data di invio telematico al sistema informatico del Ministero dell'Interno.

La ricevuta in parola avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità dei dati presenti nella stessa, al fine di contrastare i tentativi di falsificazione/contraffazione, mediante l'accesso al sito *https: ricevutaemersione.dlci.interno.it,* utilizzando le credenziali: EM.2009, che sarà operativo dal 15 settembre p.v. Il relativo manuale si allega alla presente, trasmessa in formato elettronico, unitamente alla circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre scorso.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 12, dell'art. 5, decreto legislativo n.109/2012, che prevede la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Testo Unico Immigrazione, nelle ipotesi in cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione riportante dati non rispondenti al vero.

Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

*Ministero dell'Interno*

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma , 07/09/2012**
**Prot. 35 / 0006291 / MA001.A001**

*Ministero dell'interno*
AOO Politiche
Protocollo 0005638 del 07/09/2012
UOR: Uff1
UOR-CC:
T. 0266/0282
0005638 070912

Ai Sigg.ri Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
VALLE D'AOSTA
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali – Servizio Lavoro
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip.19 Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
BOLZANO

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE

Alla Regione Siciliana – Assessorato del Lavoro
Uff. Reg. Lavoro – Isp. Reg. Lavoro
PALERMO

*Ministero dell'Interno*

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

All'INPS
ROMA

All'Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
- Archivio anagrafico
ROMA

Alla Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro
ROMA

Al Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
ROMA

e. p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro per la Cooperazione internazionale e per l'Integrazione
ROMA

OGGETTO: Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e

l'Integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109. Indicazioni operative.

Di seguito alla circolare n. 5090 in data 31 luglio 2012, si comunica che è stato registrato in data odierna presso la Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente l'attuazione dell'articolo 5 del Decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012 che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare, le modalità di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore, le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché i limiti di reddito di lavoro richiesti per il datore di lavoro per l'emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Ciò premesso, si forniscono, a riepilogo e ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare citata, indicazioni operative circa gli adempimenti che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione adotteranno nell'attuazione della procedura di cui si tratta.

^^^^^^^^

**Soggetti interessati**

- ***Datori di lavoro***

La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:

- cittadino italiano;
- cittadino di un paese appartenente all'Unione Europea;
- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del Testo Unico dell'immigrazione;
- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.30/2007;
- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal comma 3 dell'art.5 del d.lgs. n.109/2012, nonché il datore di lavoro che, a seguito dell'avvio di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.

- ***Lavoratori***

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni previste dal comma 13 dell'art.5 del d.lgs. n.109/2012.

**Pagamento del contributo forfetario**

Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfetario pari a 1.000 euro per ciascun lavoratore dichiarato. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dai siti internet del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Il versamento potrà essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012. Negli stessi siti sono reperibili i correlati codici tributo per il versamento e le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto, o di altro documento equipollente, del lavoratore.

Le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

**Dichiarazione di emersione**

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale è ammesso l' orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione, dalle ore 8,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, utilizzando le modalità informatiche, secondo le istruzioni disponibile sul sito internet www.interno.gov.it.

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Successivamente all'invio della dichiarazione di emersione sarà disponibile, sempre all'interno del sito web, la ricevuta con l'indicazione della data di invio telematico.

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

**Si fa presente che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione/contraffazione.**

Un'area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, a partire dal 15 settembre p.v. In particolare, l'utilizzo dell'help desk da parte dei privati e dei consulenti del lavoro avverrà, come di consueto, accedendo dal sistema, mentre per le associazioni ed i patronati continuerà ad essere attivo il medesimo numero verde già disponibile.

**Procedimento presso lo Sportello Unico**

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno a partire dal 15 settembre 2012, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.

Lo Sportello Unico acquisisce dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulla dichiarazione di emersione.

In particolare, la Questura verifica l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, di cui al comma 13 dell'art.5, e l'insussistenza dei motivi ostativi alla dichiarazione di emersione riguardanti il datore di lavoro previsti dal sopra citato comma 3 del medesimo art.5.

La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) esprime il proprio avviso circa la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro indicati dal decreto interministeriale. Nello specifico, il reddito imponibile o il fatturato, quale risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, per il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve essere non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui. Nel caso di dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

La DTL procede, altresì, agli accertamenti relativi sia alla congruità delle condizioni di lavoro applicate che ai requisiti previsti per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi dei dati delle camere di commercio, nonché alla verifica del requisito previsto dal comma 4 dell'art.5 circa la conclusione delle

procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero. In questo caso, nell'ipotesi in cui venga espresso parere negativo, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette, in riscontro al preavviso di rigetto che lo Sportello gli avrà trasmesso, ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/1990 e successive modifiche.

Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:

1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere esibita dalle parti;
2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell'istanza, che attesti la limitazione dell'autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona;
3) verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;
4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;
5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;
6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

In ordine a tale ultimo punto, si specifica che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore all'atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989. In detta sede il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all'art.5, comma 2, del decreto interministeriale di attuazione.

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla

data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati. Il datore di lavoro dovrà, altresì, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore, puntualmente richiamata dall'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale in oggetto.

Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Quindi, al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio Postale.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione, di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell'istanza.

La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l'archiviazione della dichiarazione.

In ogni caso, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

**Comunicazione obbligatoria**

Atteso che l'art.5, comma 9, del D.Lgs. 109 del 2012 prevede che "contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS", il decreto interministeriale di attuazione ha puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996 n.510, convertito con modificazioni in L. 28 novembre 1996 n. 608. La correlata comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero, in caso di lavoro domestico, dell'INPS, secondo gli standard

tecnici previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.

**Protocolli di intesa**

Al fine di ottenere la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe occasioni, anche per l'espletamento della presente procedura, potranno essere utilizzate le utenze già in possesso degli operatori comunali; nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori utenze o modificare quelle già fornite, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato tecnico al protocollo di intesa stipulato con ANCI in data 31 agosto 2009.

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa in materia di ricongiungimenti familiari sono automaticamente abilitati all'invio delle domande di emersione.

Si informa, inoltre, che restano validi, anche per la procedura in esame, i protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande.

**Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi**

Secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo in oggetto, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiomo nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del T.U. dell'Immigrazione) e per quelle relative all'impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore

straniero, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell'art.5 del d.lgs.109/2012.

Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell'art.5 del d.lgs. in oggetto.

**Presentazione di false dichiarazioni**

Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge connesse alla falsità in atti, il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non corrispondenti al vero è nullo ai sensi dell'art. 1344 del codice civile. Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Testo Unico dell'immigrazione.

Le SS.LL. sono pregate di informare i Dirigenti degli Sportelli Unici e di dare la più ampia diffusione, per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Fordani)

MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento
*per le libertà civili e l'immigrazione*

# Applicativo Verifica Ricevuta Emersione 2012

## Manuale Utente

**(versione del 09 settembre 2012)**

# Sommario

**1. DESCRIZIONE DELL'APPLICATIVO "VERIFICA RICEVUTE" ..... 3**

1.1 ACCESSO AL SISTEMA ..... 3
1.2 CERCA PRATICA ..... 4
1.3 MANUALE DELL'APPLICAZIONE ..... 9
1.4 ESCI ..... 9

# 1. Descrizione DELL'APPLICATIVO "VERIFICA RICEVUTE"

## 1.1 ACCESSO AL SISTEMA

E' possibile accedere all'applicazione "Verifica Ricevute" selezionando l'indirizzo:

https://ricevutaemersione.dlci.interno.it

L'applicazione si avvia con la schermata di richiesta di autenticazione dell'utente, il quale viene invitato a digitare il proprio nome "Utente" e la rispettiva "Password", come mostrato dalla seguente schermata:

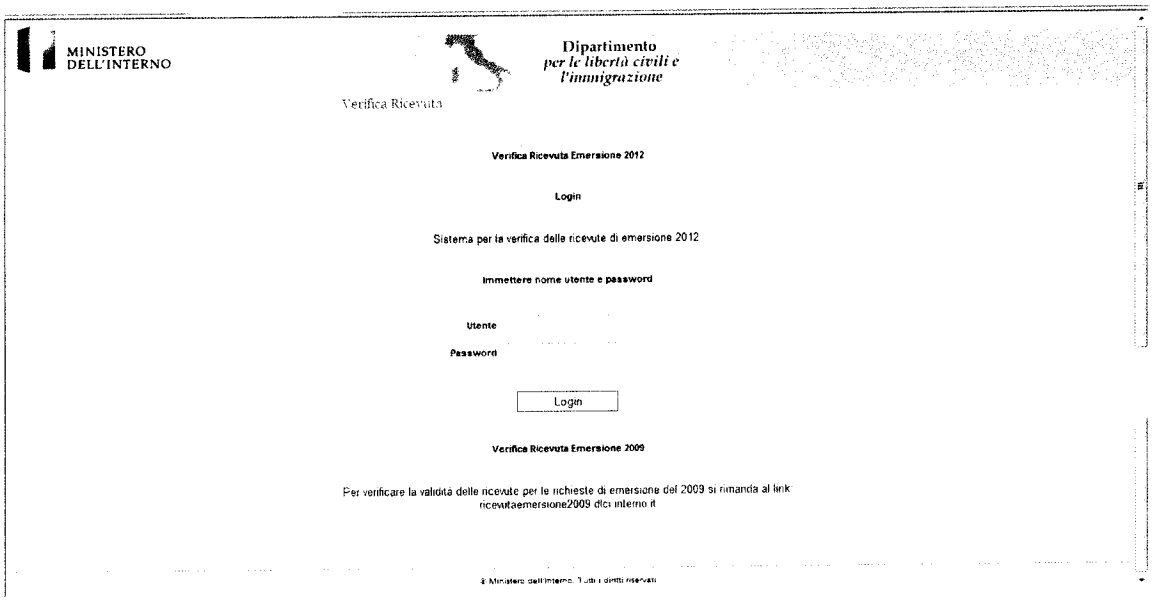


In caso di errori per mancanza dei dati obbligatori o credenziali errate, il sistema invia apposito messaggio:

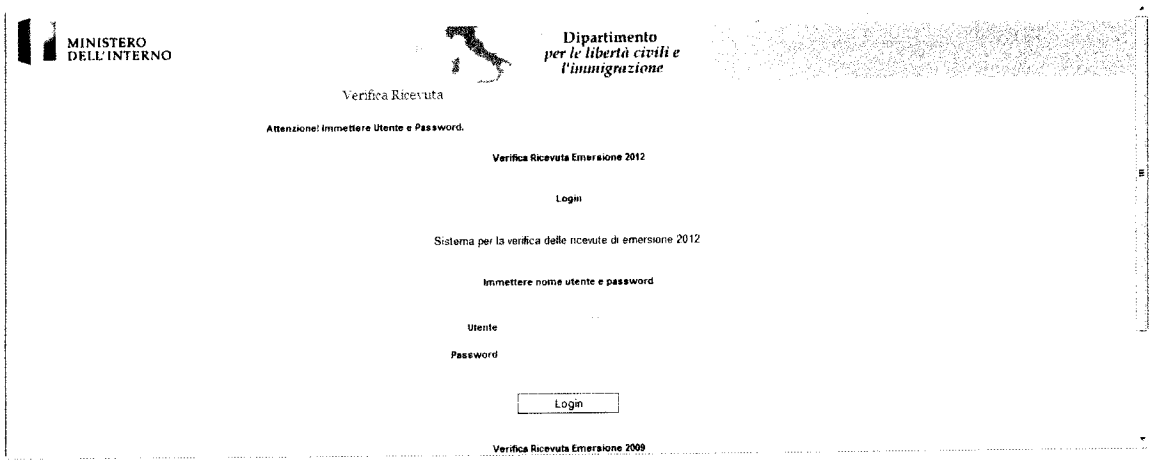


Dopo aver inserito correttamente e confermato i dati, selezionando il tasto 'Login', il sistema prospetta la seguente schermata di accesso all'applicativo:

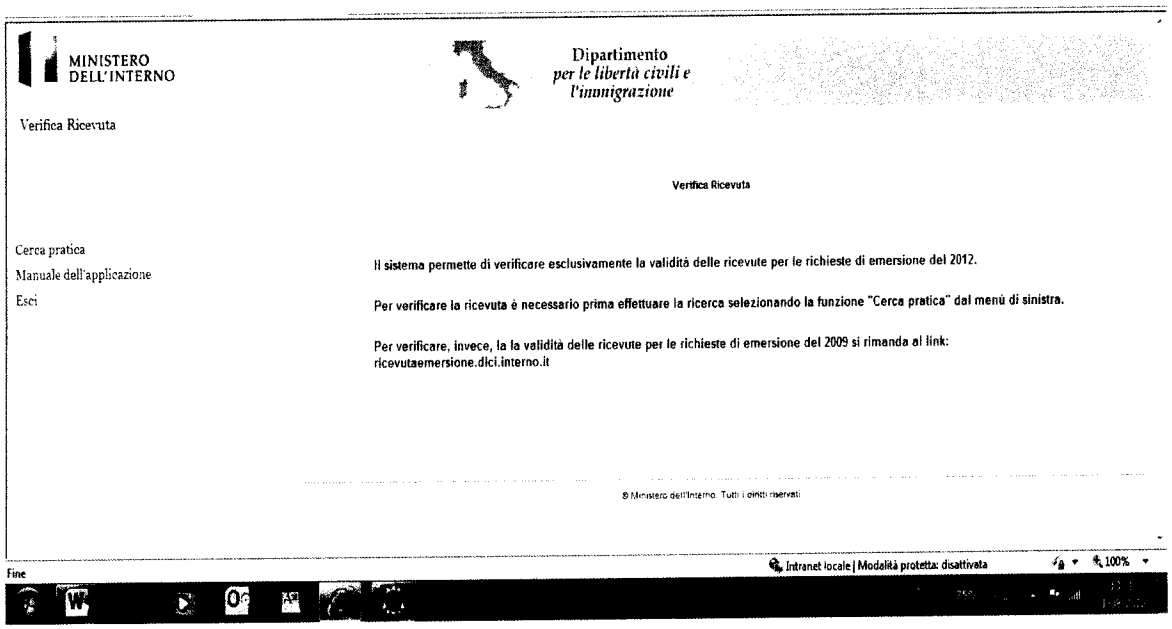


Tramite questa pagina l'utente può scegliere tra le funzioni che compongono l'applicativo.

Il sistema visualizza le seguenti voci di menu:

- Cerca pratica: consente di ricercare la pratica di interesse
- Manuale dell'applicazione: consente di consultare il manuale utente dell'applicazione
- Esci: effettua il logout dell'applicativo.

## 1.2 CERCA PRATICA

Selezionando la voce "Cerca pratica" dal menu posto nella spalla sinistra della schermata, il sistema visualizza la schermata di ricerca della pratica da interrogare:

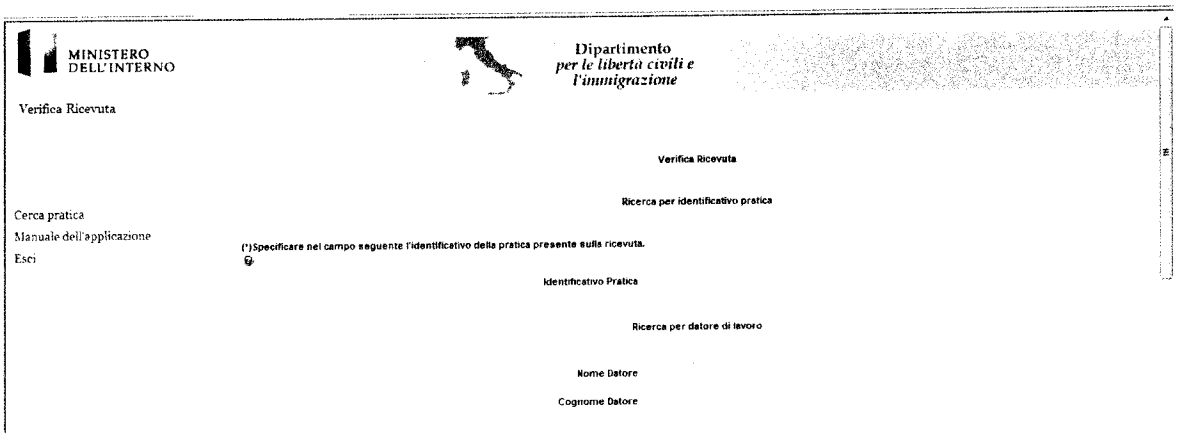

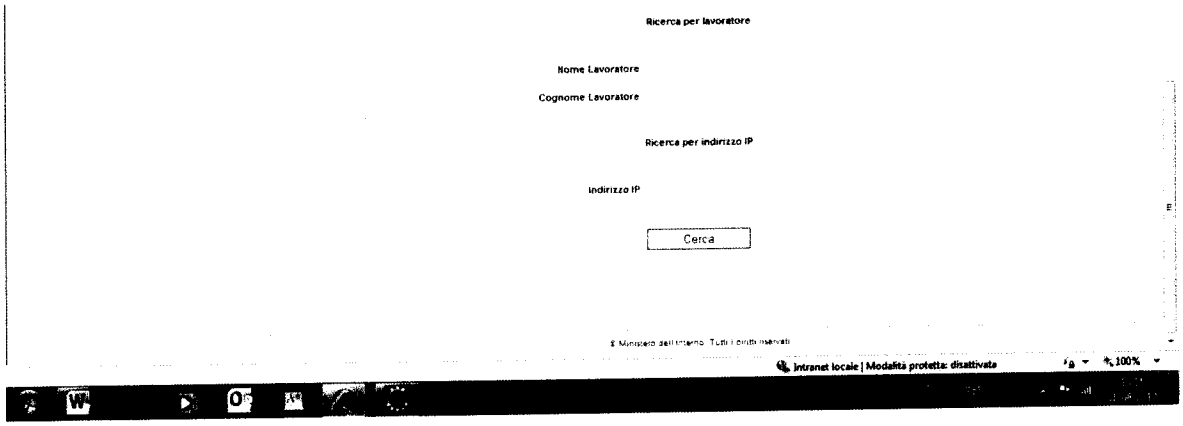


È possibile ricercare per:

- Identificativo pratica
- Dati del datore di lavoro
- Dati del lavoratore
- Indirizzo IP dal quale è stata effettuata la richiesta della pratica

Per eventuali informazioni per effettuare la ricerca, l'utente può consultare il manuale utente dal menù laterale oppure cliccare sul punto interrogativo in verde nella sezione di ricerca per identificativo della pratica:

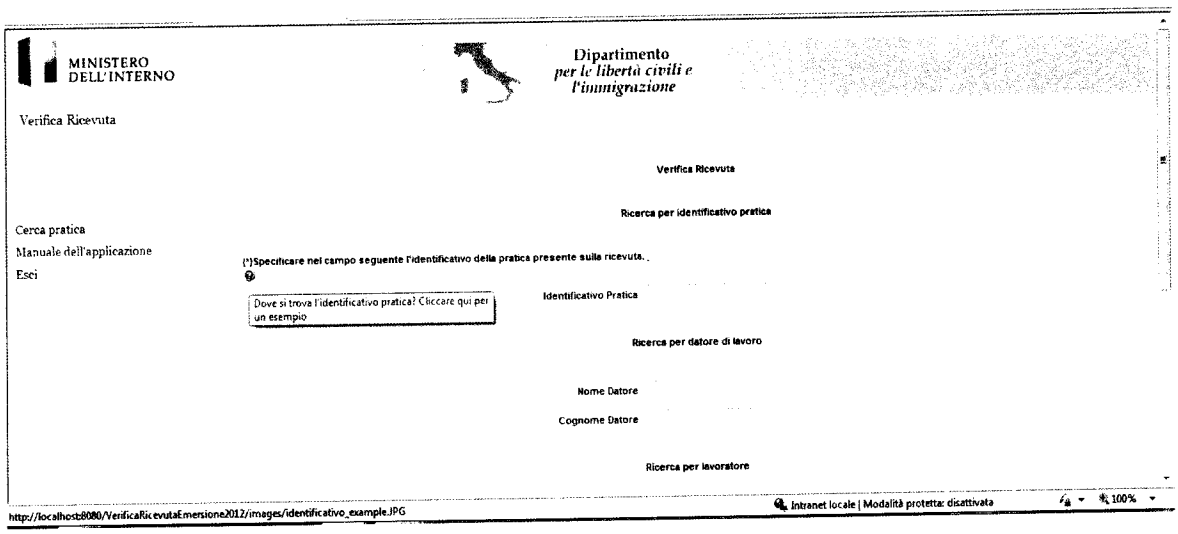


cliccando sul punto interrogativo uscirà una finestra di esempio e informazione:

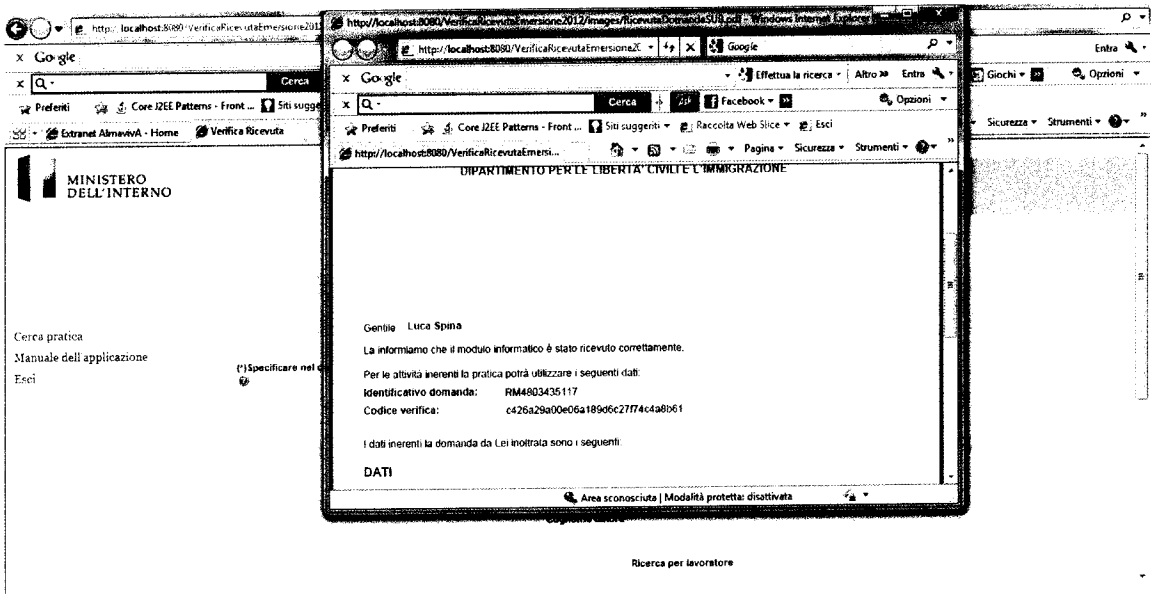


Dopo aver inserito i parametri per la ricerca e cliccato sul tasto 'Cerca', si aprirà la maschera che visualizza la lista dei risultati:

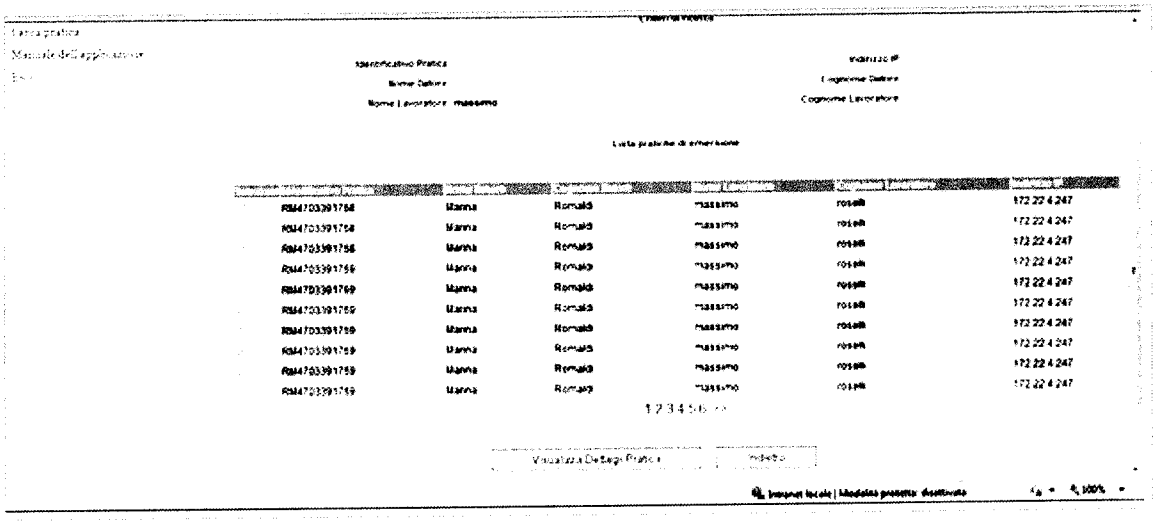

Nel caso in cui i parametri di ricerca digitati non producessero alcun risultato si avrà la seguente schermata:

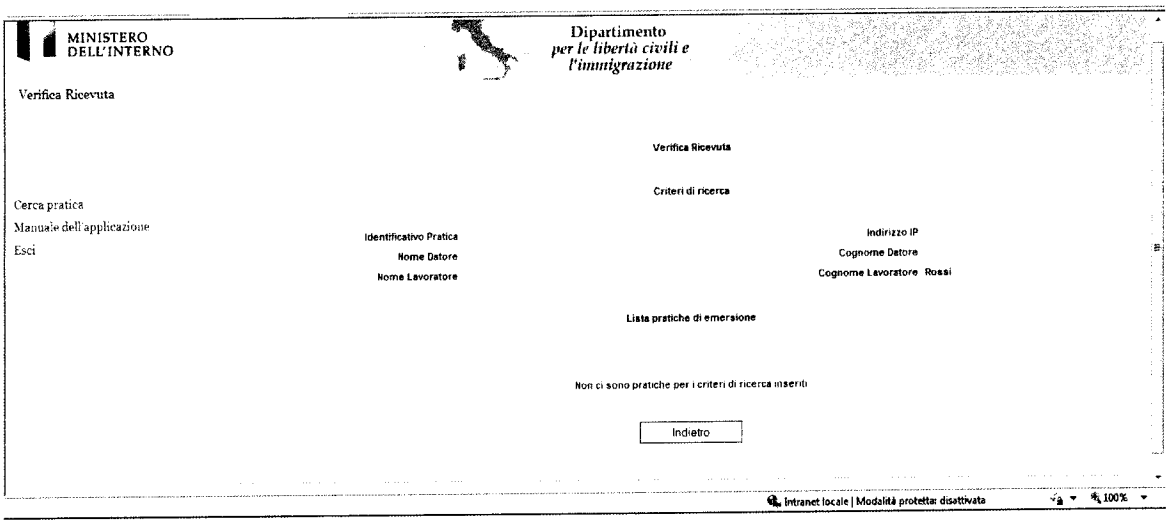


Per visualizzare il dettaglio di una pratica è necessario selezionare un elemento della lista; in caso di mancata selezione dell'elemento, cliccando il tasto 'Visualizza Dettaglio Pratica' comparirà a video il seguente messaggio di errore: "Attenzione! Non è stata effettuata alcuna selezione":

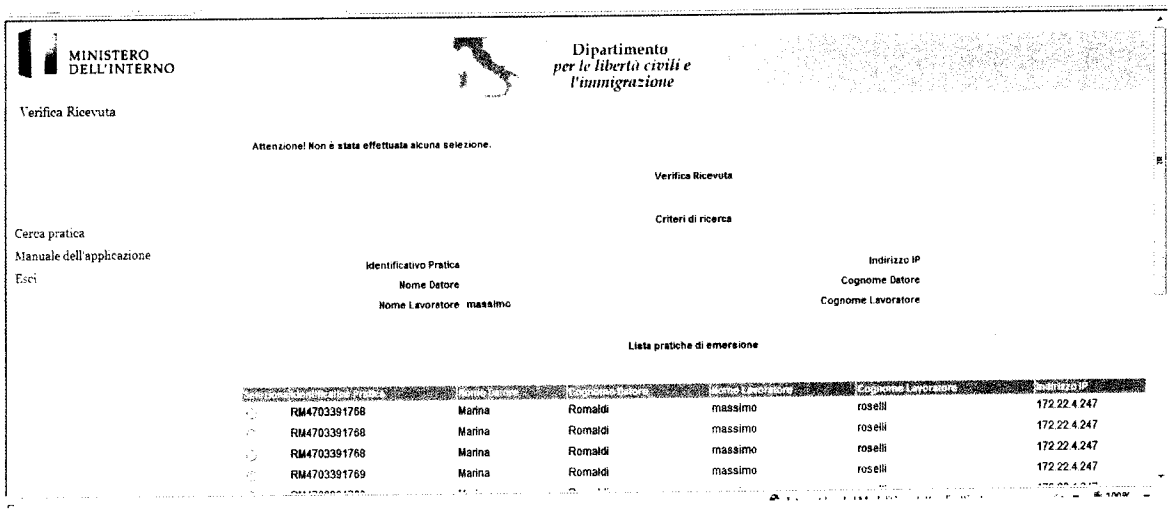


Selezionando un elemento della lista e cliccando sul pulsante "Visualizza Dettagli Pratica" si avrà la seguente maschera con il dettaglio della pratica visualizzato per sezioni:

- Dati generici
- Dati del datore di lavoro
- Dati del lavoratore
- Stati della pratica
- Dati dell'account

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento *per le libertà civili e l'immigrazione*

Verifica Ricevuta

Cerca pratica
Manuale dell'applicazione
Esci

**Verifica Ricevuta**

**Dati della domanda**

**Dati generici**

Identificativo Pratica RM4703391768
Codice verifica
Ora invio 20/08/2012 14:56:39
Indirizzo IP 172.22.4.247

**Dati del Datore di Lavoro**

Nome Datore Marina
Cognome Datore Romaldi
Codice fiscale rmlmrn58h64h501e
Data di nascita 24/06/1958

Segue →

**Dati del Lavoratore**

Nome Lavoratore massimo
Cognome Lavoratore rosetti
Cittadinanza Bahrein
Data di nascita 20/01/1964
Località di nascita bahama city
Tipo documento Lasciapassare comunitario
Numero documento 56565656565656

**Stati Pratica**

Stato pratica Dato momentaneamente non disponibile
Descrizione stato pratica Dato momentaneamente non disponibile

**Dati account**

Nome utente Prisco
Cognome utente Marco
Data di nascita 04/03/1971
Indirizzo e-mail marco.prisco@gmail.com

Fine — Intranet locale | Modalità protetta: disattivata — 100%

Si specifica che per le pratiche in attesa dei pareri della Direzione Territoriale del Lavoro e della Questura l'applicazione visualizza contemporaneamente gli step.

L'utente visualizzerà quindi lo stato pratica come da esempio seguente.

**Stati Pratica**

Stato pratica RICHIESTA QUESTURA / RICHIESTA DPL
Descrizione stato pratica In attesa del parere della Questura di competenza. / In attesa del parere dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

**Nota Bene:**
il sistema visualizza gli stati che la pratica assume nel sistema SPI. Tali stati sono riportati nel sistema Verifica Ricevuta con una descrizione estesa dello stato di lavorazione.
In particolare, gli stati che identificano la notifica o il provvedimento di rigetto sono:

| STATO PRATICA | DESCRIZIONE STATO PRATICA |
|---|---|
| Notifica rigetto questura (EX. ART 10) | La Questura ha espresso parere negativo |

| | |
|---|---|
| In attesa chiusura dopo rigetto | In attesa di eventuale documentazione a favore del richiedente |
| Provvedimento rigetto questura | Decreto di rigetto dell'istanza |
| Notifica rigetto DPL (EX. ART 10) | Decreto di Rigetto dell'istanza. |
| In attesa chiusura dopo rigetto DPL | In attesa di eventuale documentazione a favore del richiedente |
| Provvedimento Rigetto DPL | Decreto di rigetto dell'istanza |

## 1.3 MANUALE DELL'APPLICAZIONE

Selezionando la voce "Manuale dell'applicazione" dal menu posto nella spalla sinistra della schermata, il sistema visualizza il manuale utente dell'applicativo:

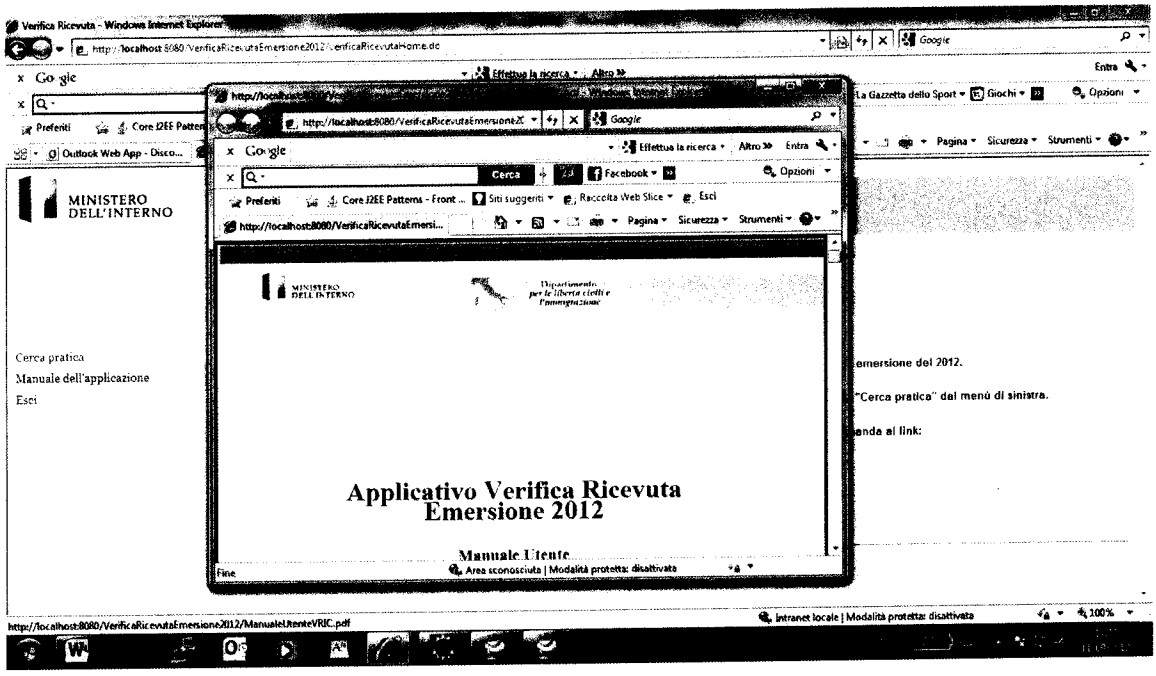


## 1.4 ESCI

Selezionando la voce "Esci" dal menu posto nella spalla sinistra della schermata, si effettua il logout dall'applicazione, che riporta alla schermata iniziale di login sull'applicativo:

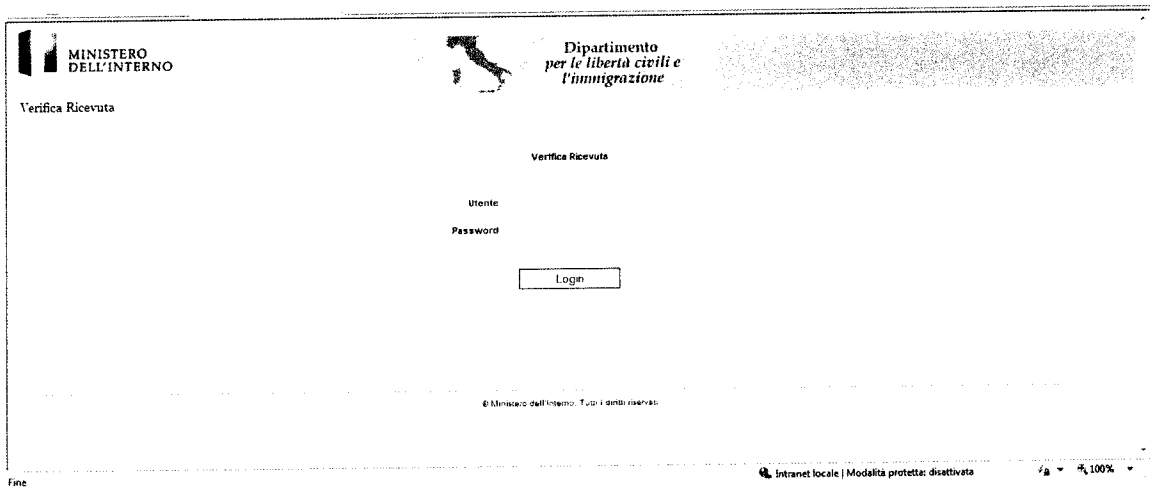
MINISTERO
DELL'INTERNO
Dipartimento
per le libertà civili e
l'immigrazione
Verifica Ricevuta
Verifica Ricevuta
Utente
Password
Login
© Ministero dell'Interno. Tutti i diritti riservati.
Fine
Intranet locale | Modalità protetta: disattivata
100%